COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

REGOLAMENTO

DEI

REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 6 legge 8 giugno 1990, n. 142

Art. 63 e 64 dello Statuto del Comune

Sommario

TITOLO I	
RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO	
Art. 1	Iniziativa
Art. 2	Oggetto ed esclusioni
Art. 3	Raccolta delle firme e deposito della richiesta
Art. 4	Ammissibilità e Commissione Tecnica
Art. 5	Revoca del Referendum
Art. 6	Effetti del Referendum
Art. 7	Richiesta del Consiglio Comunale
Art. 8	Promozione del Referendum
Art. 9	Esame di ammissibilità
Art. 10	Verbale di ammissibilità
Art. 11	Raccolta delle firme
Art. 12	Richiesta di referendum e autenticazione delle firme
Art. 13	Deposito firme dei sottoscrittori
Art. 14	Verifica regolarità
TITOLO II	
SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM	
Art. 15	
Art. 16	Concentrazione di istanze referendarie
Art. 17	Periodi di sospensione del referendum
Art. 18	Disciplina della votazione
Art. 19	Certificati elettorali
Art. 20	Ufficio di sezione
Art. 21	Operazioni di voto
Art. 22	Operazioni di scrutinio
Art. 23	Ufficio comunale per il referendum
Art. 24	Proclamazione dei risultati
Art 25	Reclami

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Disposizioni applicabili

Art. 26 Convocazione organo competente

Art. 28 Spese

TITOLO I RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 1 Iniziativa

1. In attuazione dell'art. 6 - comma 3 - della legge 142/90 e degli artt 63 e 64 dello Statuto del Comune é ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, su iniziativa del Consiglio Comunale ovvero di almeno il 30% del corpo elettorale.

Art. 2 Oggetto ed esclusioni

- 1. Il referendum consultivo potrà essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale.
- 2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a :

tributi e loro tariffe;

revisione dello statuto;

designazioni e nomine;

mera esecuzione di norme statali e regionali;

regolamento interno del Consiglio comunale;

questioni sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum.

3. E' altresi' esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno tre anni dalla prima consultazione.

Art. 3 Raccolta delle firme e deposito della richiesta

- 1. Gli articoli 11,12 e 13 del presente regolamento disciplinano le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.
- 2. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario comunale o suo delegato che ne rilascia ricevuta.

3. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e formulato con chiarezza onde consentirne la più immediata comprensione con esclusione di qualsiasi ambiguità.

I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario.

Art. 4 Ammissibilità e Commissione Tecnica

- 1. Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione Tecnica composta dal Segretario comunale che la presiede e dai Funzionari Responsabili del Servizio Affari Generali e Legali, dell'Ufficio Ragioneria e del Servizio cui inerisce il quesito referendario.
- 2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:

ammissibilità della materia;

riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;

regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

- 3. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito.
- 4. Il giudizio di cui al comma 2 deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.

Art. 5 Revoca del referendum

1. Previo parere favorevole della Commissione Tecnica, di cui all'art. 4 - comma 1, il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori o se i promotori stessi la ritirano.

La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

Art. 6 Effetti del referendum

- 1. Ove il quesito referendario ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, con la partecipazione al voto della maggioranza del corpo elettorale, il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
- 2. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non conformarsi alle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione, votata favorevolmente da almeno i 2/3 dei suoi componenti per appello nominale ed ampiamente motivata.

Art. 7 Richiesta del Consiglio Comunale

- 1. La proposta di delibera da sottoporre all'esame del Consiglio per l'indizione di un referendum da parte dello stesso, deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il consiglio e deve essere trasmessa ai consiglieri comunali almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta.
- 2. La proposta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere adottata con delibera approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 3. La delibera di proposta deve essere depositata dal Sindaco presso il Segretario Generale per la procedura di ammissibilità.
- 4. Del deposito si dà atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.

Art. 8 Promozione del referendum

- 1. Prima di raccogliere le firme degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a 40, devono presentarsi con la richiesta presso l'ufficio del Segretario comunale che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito, e con la designazione di due delegati.
- 2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali é accertato d'ufficio per tutti i promotori della raccolta.

Art. 9 Esame di ammissibilità

1. La Commissione Tecnica di cui all'art. 4, entro 30 giorni dal deposito della richiesta, decide, con verbale, sull'ammissibilità della stessa e, contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Entro i successivi 5 giorni i presentatori possono depositare controdeduzioni ed eventualmente sanare le irregolarità riscontrate.

Entro i 10 giorni successivi la Commissione si pronuncia definitivamente sulla richiesta.

Art. 10 Verbale di ammissibilità

1. Il verbale relativo all'ammissibilità della richiesta di referendum é immediatamente trasmesso al Sindaco ed é notificato, entro cinque giorni, ai promotori.

Art. 11 Raccolta delle firme

- 1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.
- 2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.
- 3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione.

Art. 12 Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

- 1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del sottoscrittore.
- 2. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il Comune ovvero dal Giudice conciliatore, dal Segretario e dai funzionari comunali del Comune interessato per i quali é stata rilasciata espressa delega. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15.
- 3. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
- 4. Il Sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.
- 5. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

Art. 13 Deposito firme dei sottoscrittori

- 1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi di cui all'art. 11, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato dai delegati dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
- 2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito é avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei delegati dei promotori.
- 3. Il verbale é redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei delegati dei promotori e del Segretario comunale. Un originale é allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai delegati dei promotori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 14 Verifica regolarità

1. La Commissione Tecnica entro 15 giorni dal deposito verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e si esprime definitivamente sulla ammissibilità del referendum.

TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Art. 15 Indizione del referendum

- 1. Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte della Commissione Tecnica, di cui all'art. 14, devono essere trasmesse tempestivamente al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.
- 2. Per le richieste ammesse e pervenute al Sindaco fino al 15 gennaio, il Sindaco, con ordinanza da emanarsi entro il 31 gennaio, indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno.
- 3. Per le richieste ammesse e pervenute dopo il 15 gennaio e non oltre il 15 luglio, con ordinanza da emanarsi entro il 31 luglio indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 ottobre ed il 30 novembre.
- 4. L'ordinanza del Sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ai sensi del 2° e 3° comma ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
- 5. L'ordinanza é pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data stabilita per la votazione.
- 6. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 16 Concentrazione di istanze referendarie

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'articolo precedente, il Sindaco sentita la Commissione Tecnica di cui all'art. 4 ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Art. 17 Periodi di sospensione del referendum

- 1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum é sospesa :
 - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
 - c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie.

Art. 18 Disciplina della votazione

- 1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di affissione del manifesto di cui all'art. 15 comma 5.
- 2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
- 3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Art. 19 Certificati elettorali

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali vengono consegnati dal trentesimo al quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi elettorali.

Art. 20 Ufficio di sezione

- 1. L'ufficio di sezione per il referendum é nominato dalla Commissione elettorale comunale ed é composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di Vicepresidente ed un altro di Segretario.
- 2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, che devono essere installati in luogo pubblico, facilmente accessibile e con esclusione degli edifici scolastici, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari e dei promotori del referendum.
- 3. Alle designazioni dei predetti rappresentanti, da presentarsi al Presidente di ogni sezione, provvedono il capogruppo o il delegato dei promotori del referendum, entro le ore 7 del giorno fissato per le votazioni.
- 4. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni.

Art. 21 Operazioni di voto

- 1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso tramite tipografia di fiducia con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
- 2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
- 3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
- 4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
- 5. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza

di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore venti del giorno stesso.

Art. 22 Operazioni di scrutinio

- 1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.
- 2. In caso di temporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.
- 3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 23 Ufficio comunale per il referendum

1. Presso il Comune é costituito l'ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario comunale e dal responsabile dell'ufficio elettorale che assume anche le funzioni di Segretario.

Art. 24 Proclamazione del risultati

- 1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
- 2. Di tali operazioni é redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali alla Commissione Tecnica.
- 3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la Commissione Tecnica.

- 4. La Commissione Tecnica appena pervenuti i verbali e i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
- 5. La proposta soggetta a referendum consultivo é approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se é raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 6. I risultati sono proclamati dalla Commissione tecnica. Di tutte le operazioni di tale Commissione é redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria della Commissione e l'altro é trasmesso al Sindaco.

Art. 25 Reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio Comunale per il referendum ed alla Commissione Tecnica, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 26 Convocazione organo competente

1. Il Sindaco, in base al verbale che gli é trasmesso dalla Commissione Tecnica, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Disposizioni applicabili

- 1. Per tutto ciò che non é disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati. Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nell'assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario ed in particolare per:
 - la convocazione dei comizi elettorali;
 - l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
 - le modalità di consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
 - le modalità di restituzione dello stesso;
 - la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
 - la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione:
 - la propaganda elettorale.

Art. 28 Spese

- 1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
- 2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.